

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA

- A** - Alunno con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92
B - Alunno con situazione familiare sociale o economica disagiata purché comprovata dai servizi sociali residente/domiciliato nel Comune di Castel Maggiore
C - Alunno di 4 anni residente rimasto in lista d'attesa l'anno precedente
D - Alunno di 5 anni residente (con inserimento in qualsiasi momento dell'anno scolastico a prescindere o indipendentemente dal tipo di graduatoria e dalla posizione occupata).

N.B. Gli alunni rimasti in lista d'attesa l'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda d'iscrizione.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

		PUNTI
1	Residente/domiciliato nel Comune di Castel Maggiore (1)(6)	75
2	Lavoro/Mobilità/Cassa integrazione del padre (2) (3) (4)	7,5
3	Lavoro/Mobilità/Cassa integrazione della madre (2) (3) (4)	7,5
4	Bambino con genitore monoaffidatario (genitore deceduto o interdetto dalla funzione genitoriale, genitore detenuto, riconosciuto da un solo genitore) (4)	10
5	Bambino convivente con un solo genitore (genitori legalmente separati, genitori divorziati, genitori che siano in possesso di Ricorso congiunto depositato presso Tribunale da genitori non sposati e non conviventi, per la regolamentazione degli aspetti legati alla gestione dei figli minori) (4)	8
6	Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità pari o superiore al 70% (comprovata da certificazione da allegare alla domanda)	8
7	Stato di disoccupazione con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), rilasciata da entrambi i genitori, come definito dall'art 19 D.Lgs.150/2015, con data antecedente a 3 mesi dalla data di apertura delle iscrizioni (7)	4
8	Stato di disoccupazione con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), rilasciata da un solo genitore, come definito dall'art 19 D.Lgs.150/2015, con data antecedente a 3 mesi dalla data di apertura delle iscrizioni (7)	2

CRITERI DI PRECEDENZA DA VALUTARE SOLO IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO, considerati nell'ordine seguente:

- A** - Fratelli /sorelle che frequentano le scuole della Direzione Didattica nell' anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione.
B - Precedente frequenza alla scuola dell'infanzia(purchè non sul territorio Comunale), al nido di infanzia o sezione primavera.
C - Fratelli/sorelle 0/36 mesi conviventi
D - Maggiore età. (nota 5)

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Note ai criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per la graduatoria di accesso

- 1** - La residenza/domicilio deve essere con almeno un genitore o chi esercita la potestà genitoriale
2 - Per quanto riguarda il lavoro/mobilità/cassa integrazione, contratti di solidarietà , co.co.co. e qualunque tipo di contratto lavorativo deve essere posseduto durante il periodo di svolgimento delle iscrizioni .
3 - In caso di bambino compreso in un nucleo familiare composto da persone il cui stato di convivenza accertata è basata su vincoli non "legali" bensì affettivi, si procede all'attribuzione del punteggio considerando la condizione lavorativa del convivente equiparata a quella di padre e madre lavoratori.
Si ricorda che i vincoli legali, che danno regolarmente diritto al punteggio (punti 7,5) sono: matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e affidamento temporaneo.
4- il punteggio attribuito relativamente al punto 4 o 5 esclude l'attribuzione del punteggio del secondo genitore punto 2 o 3.
5- Per maggiore età si tiene conto esclusivamente dell'anno di nascita/mese/giorno.
6 - Ove non diversamente specificato, i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda fermo restando l'obbligo di comunicare entro la data di chiusura delle iscrizioni eventuali variazioni; la sola residenza potrà essere acquisita entro il 30 giugno successivo e comunicata entro tale data in segreteria. Se non perviene la comunicazione della acquisizione della residenza a Castel Maggiore, i 75 punti saranno tolti.
7- Dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 150/2015 che all'articolo 19 fornisce una nuova definizione di stato di disoccupazione. Una persona si trova in "stato di disoccupazione" se è **priva di lavoro** ed è **immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro**, secondo modalità definite con i servizi per l'impiego. Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona deve presentare al proprio Centro per l'impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio) un'apposita dichiarazione: la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**. Possono rilasciare la DID coloro che possiedono entrambi i seguenti requisiti: sono **privi di lavoro**; sono effettivamente **alla ricerca di una occupazione**. Se si è in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, la DID si può rilasciare sia presentandosi personalmente al proprio Centro per l'impiego di riferimento, sia **on-line**, utilizzando l'applicazione del portale regionale **Lavoro per Te**.

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Premesso che l'assegnazione dei posti di scuola dell'infanzia, qualora la richiesta sia superiore alle disponibilità, deve prioritariamente soddisfare le domande graduate a cui è stato assegnato il maggior punteggio secondo i criteri stabiliti dal Consiglio, si esplicitano le seguenti procedure :

1 fase : saranno accolti i bambini con il maggior punteggio di tutti i quattro plessi;

2 fase : per la copertura dei posti rimasti disponibili, si procederà alla creazione di un'unica graduatoria. La segreteria contatterà le famiglie seguendo l'ordine di questa graduatoria unica, proponendo, ove non disponibile un posto nella scuola prescelta, un posto in una scuola diversa, se tale disponibilità è stata esplicitamente dichiarata nel modello di iscrizione; il genitore dovrà fornire per iscritto ed entro 24 ore l'eventuale accettazione del posto o la rinuncia al posto, pena decadenza.

Per ogni posto che si rendesse disponibile fino al giorno precedente l'inizio delle lezioni, si procederà a convocare dalla medesima graduatoria.

Modalità per la permanenza in lista d'attesa

a) L'assegnazione del posto è senza riserve.

b) Chi rinuncia a un posto in una scuola diversa da quella prescelta, mantiene il suo posto nella graduatoria della scuola prescelta all'atto dell'iscrizione.

c) Chi rinuncia alla chiamata dalla graduatoria d'attesa della scuola prescelta all'atto dell'iscrizione, viene depernato e non avrà diritto al criterio l'anno successivo.

d) Le domande di accesso alle scuole dell'infanzia pervenute dopo il termine delle iscrizioni vengono tenute agli atti, non vengono graduate durante l'anno in corso né avranno diritto al punteggio l'anno successivo.

Gli anticipatori e i non residenti vengono inseriti in un elenco a parte che verrà utilizzato solo ad esaurimento delle liste d'attesa. **I bambini che compiono 3 anni entro il 31 del mese di gennaio dell'anno scolastico** di riferimento possono essere accolti al compimento dei 3 anni di età in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d'attesa.

La chiamata dalla lista generale per i bambini anticipatori avverrà prima del compimento dei tre anni di età, contestualmente alla disponibilità dei posti.

Nella chiamata dalla lista d'attesa, i bambini anticipatori ma residenti hanno la precedenza rispetto ai bambini non residenti.

La permanenza nell'elenco degli anticipatori e non residenti non dà diritto a punteggio aggiuntivo l'anno successivo.

I presenti criteri deliberati dal Consiglio di Circolo in data **13/11/2019 con delibere n.160, n.161, n.162**, annullano e sostituiscono i precedenti, nonché quanto previsto dal regolamento di Circolo attualmente in vigore, per la scuola dell'infanzia.

Si ricorda che i criteri, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di Circolo, sono soggetti a verifica annuale, ed eventuale modifica, con delibera del Consiglio di Circolo.

Obblighi vaccinali

Si richiamano gli obblighi vaccinali derivanti dalla normativa vigente (Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni della Legge 13 luglio 2017, n. 119).

Si precisa che ai sensi dell'articolo ex art 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. n. 101, la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in particolare in caso di pratiche di assicurazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Si precisa che ciò che non è dichiarato non sarà valutato e non può essere oggetto di ricorso.